



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO

Nucleo per il contrasto dell'abusivismo e della contraffazione assicurativa

Rifer. a nota n.

del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.polizzerca.stimpf.it e polizzerca.stimpf.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis* , un consumatore ha segnalato all'IVASS di essere rimasto vittima di una tentata truffa attraverso il sito *internet* polizzerca.stimpf.it attraverso cui aveva ricevuto un preventivo per l'acquisto di una copertura assicurativa r.c. auto per un veicolo di proprietà;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e possiede analoga veste grafica e contenuti del dominio *internet* assicurazioni.stimpf.it, per il quale l'IVASS ha emanato ordine di cessazione prot. n. 0199742/26 in data 8 settembre 2026; in particolare, risulta presente il riferimento a *omissis* , società iscritta nel RUI, di cui indica il numero di iscrizione *omissis* , il numero di P. IVA *omissis* e l'indirizzo *omissis* ; il sito polizzerca.stimpf.it riporta l'indirizzo di posta elettronica ordinaria [omissis](#) ed un numero di telefonia mobile utilizzabile anche per il servizio di messaggistica istantanea (Whatsapp);
- c) *omissis* , attraverso il suo rappresentante legale *omissis* , aveva negato di essere titolare del sito assicurazioni.stimpf.it *omissis* ;
- d) il sito *internet* polizzerca.stimpf.it, oggetto dell'odierna istruttoria, non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- e) in data *omissis* , l'IVASS ha richiesto informazioni sul sito e sul suo titolare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nella *home page* [omissis](#) e di fornire riscontro entro 3 (tre) giorni; alla nota non ha fatto seguito alcuna risposta nel termine concesso;
- f) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com* si evince come il sito principale [www.stimpf.it](#), di cui polizzerca.stimpf.it costituisce un

sottodominio, sia stato registrato in *internet* l'8 giugno 2026 attraverso la società Tucows.com.co che ha fornito il dominio *internet (Registrar)*, mentre il soggetto che lo ha registrato (*Registrant*) è indicato in *omissis* , con indirizzo *omissis* e che l'amministratore di contatto è *omissis* . Le suddette informazioni erano state individuate già per il sito assicurazioni.stimpf.it e che *omissis* , era risultata iscritta nel RUI *omissis* , mentre *omissis* , anch'egli iscritto nel RUI *omissis* , ne ricopriva il ruolo era indicato il responsabile dell'attività di intermediazione;

- g) nell'ambito dell'istruttoria svolta per assicurazioni.stimpf.it, era stata acquisita in data *omissis* , la comunicazione di *omissis* attraverso cui la società ha dichiarato di essere estranea alla registrazione del sito *omissis* , nella quale si attesta che la società e il suo rappresentante non sono titolari di siti internet;
- h) il sito internet polizzerca.stimpf.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, risulta accessibile in internet anche digitando il nome a dominio preceduto dall'acronimo www. e, alla data odierna, è ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www. polizzerca.stimpf.it e polizzerca.stimpf.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet [www. polizzerca.stimpf.it](http://www.polizzerca.stimpf.it) e polizzerca.stimpf.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

